

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999) ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengono attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, al :
 - **commi 1 e 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;
 - **ai commi 3 e 4**, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato.
- all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato. Il regolamento di attuazione di questo articolo è entrato in vigore in data 20 aprile 2003, con decreto interministeriale del 7 febbraio 2003, n. 57;

- **all'articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.
- **all'articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.
- **all'articolo 120**, comma 3, la proroga, al 31 dicembre 2001, del termine, previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n.448/1998, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva per i tre anni successivi all'iscrizione, ai soggetti di età inferiore a trentadue anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- **all'articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.
- **all'articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

La legge **27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha introdotto le seguenti modifiche:

- **all'articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- **all'articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni

di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento;

- all'**articolo 44, comma 2**, per coloro che, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti hanno trovato applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, la possibilità di accedere al regime di totale cumulabilità, previsto al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, meno l'ammontare del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dato dalla differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età, pari a 95, e la somma dei requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. L'importo deve essere versato nella misura del 20 per cento della pensione di gennaio 2003, anche se dovesse risultare inferiore a tale aliquota. Il versamento massimo stabilito, invece, è previsto in misura pari a tre volte la predetta pensione;
- all'**articolo 44, comma 3**, per i titolari di reddito da pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, la possibilità di non corrispondere le penalità e le trattenute previste per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora versino un importo pari al 70 per cento della pensione di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni in cui si è verificato l'inadempimento. Il versamento non può eccedere, comunque, la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003.

Il Decreto del 13 gennaio 2003 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità una tantum – di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – da parte dei superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato secondo il sistema contributivo che, alla data del decesso, non abbia maturato il requisito per il trattamento pensionistico diretto.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n.326** prevedono:

- **all'articolo 33, comma 7**, la facoltà per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che aderiscono al concordato fiscale preventivo per gli anni 2003 e 2004, di corrispondere, o meno, i contributi previdenziali sulla quota parte del reddito eccedente quello minimo determinato per accedere all'agevolazione fiscale;
- **all'articolo 44, comma 8**, l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali per le imprese artigiane e le esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2004 fanno domanda di iscrizione alle Camere di commercio con conseguente pagamento dei contributi.

Il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha previsto benefici per i lavoratori esposti all'amianto nel caso di pensioni da liquidare con contribuzione mista da lavoro dipendente e da artigiano. Sulla base del combinato tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004) il decreto stabilisce che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Infine, in materia di perequazione automatica delle pensioni, si segnala che il **decreto del 20 novembre 2004**, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, conferma nella misura definitiva del 2,5 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2004, già applicato in via previsionale.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI

RENDICONTO DELL'ANNO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2004 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presenta un disavanzo economico di esercizio di 283 mln, comprensivo dell'avanzo di esercizio di 23 mln riferito al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2004 passa da 8.553 mln a 8.270 mln, dei quali 155 mln riguardano il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE (in mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2000	5.617	5.490	127	9.230
2001	5.786	6.020	-234	8.996
2002	6.336	6.358	-22	8.974
2003	6.566	6.987	-421	8.553
2004	6.837	7.120	-283	8.270

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertate per il 2004 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^ nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 2003;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2003 e 2004;

e, inoltre, nella pagina successiva, l'analisi delle poste relative al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale che costituiscono un di cui della tabella di pagina 3.

Pertanto, il bilancio della Gestione comprende i dati della contabilità separata, inerente il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", istituito, a decorrere dal 1996, ai sensi della legge n. 549/1996, le cui risultanze vengono evidenziate negli allegati contraddistinti dalle lettere A) e B), rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il relativo conto economico, così riassunte:

- 29 mln di ENTRATE;
- 6 mln di USCITE;
- 23 mln di AVANZO ECONOMICO;
- 155 mln di AVANZO PATRIMONIALE.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO
	2003	1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	2004
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:	(in migliaia)			
Avanzo patrimoniale	8.973.965	8.552.724	8.552.724	8.552.724
2 ENTRATE:				
Contributi ordinari	5.854.226	5.961.183	6.137.116	6.250.414
Contributi di cui all'art. 20, legge n. 724/1994	24	-	-	-
Quote di partecipazione degli iscritti	45.847	38.338	38.332	154.914
Redditi e proventi patrimoniali.....	126.965	135.341	138.323	103.402
Poste correttive e compensative di uscite	150.250	83.993	140.026	84.847
Entrate non classificabili in altre voci	153.799	40.744	73.874	58.365
Trasferimenti dalla GIAS.....	19.195	16.519	16.644	16.677
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	-	...	-	-
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	521	530	604	583
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	2.458	-	-	2.181
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	212.193	3.627	6	165.969
TOTALE DELLE ENTRATE..	6.565.478	6.280.275	6.544.925	6.837.352
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	5.803.451	6.452.024	6.399.437	6.250.246
Trasferimenti passivi	31.420	33.049	33.922	32.674
Spese di amministrazione	164.587	166.755	165.765	164.778
Oneri finanziari	37.620	5.133	7.286	4.961
Poste correttive e compensative di entrate	392.212	249.587	260.000	233.124
Uscite non classificabili in altre voci	765	801	367	584
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	1.789	1.435	1.287	1.940
Oneri tributari.....	6.638	5.880	6.813	6.144
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	218.677	-	-	170.251
Svalutazioni e deprezzamenti.....	329.536	294.668	162.045	254.989
Assegnazione a fondi e accantonamenti.....	24	-	-	-
TOTALE DELLE USCITE.....	6.986.719	7.209.332	7.036.922	7.119.691
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Disavanzo di esercizio	-421.241	-929.057	-491.997	-282.339
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	8.552.724	7.623.667	8.060.727	8.270.385

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE		CONSUNTIVO 2003	PREVENTIVO 2004		CONSUNTIVO 2004
			1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	
1	PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:	(in migliaia)			
	Avanzo patrimoniale	99.073	131.981	131.981	131.981
2	ENTRATE:				
	Contributi ordinari	34.293	20.832	35.672	24.177
	Redditi e proventi patrimoniali.....	3.089	3.878	4.794	3.761
	Poste correttive e compensative di uscite	19	318	30	36
	Entrate non classificabili in altre voci	13	17	15	12
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	2	1	2	1
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	4	-	-	9
	Prelievi da accantonamenti e fondi.....	567	-	-	502
	TOTALE DELLE ENTRATE..	37.987	25.046	40.513	28.498
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali.....	2.442	10.706	4.167	4.216
	Trasferimenti passivi	72	39	74	52
	Spese di amministrazione	509	411	513	387
	Oneri finanziari	100	1	3	1
	Poste correttive e compensative di entrate	237	218	211	196
	Svalutazioni e deprezzamenti.....	1.134	1.085	1.081	458
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	585	-	-	515
	TOTALE DELLE USCITE.....	5.079	12.460	6.049	5.825
4	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
	Avanzo (+); Disavanzo (-)	32.908	12.586	34.464	22.673
5	PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
	Avanzo patrimoniale	131.981	144.567	166.445	154.654

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2004, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita, maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano, complessivamente, a 6.250 mln con un incremento di 396 mln rispetto all'anno precedente, dovuto:

- all'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato pari, rispettivamente, a euro 12.889 (12.590 nel 2003) e a euro 63.138 (61.598 nel 2003);
- all'aumento dello 0,20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell'aliquota contributiva, stabilito dall'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che è passata al 17,39 per cento fino a euro 37.883 e al 18,39 per cento da Euro 37.883,01 a Euro 63.138. Detta aliquota comprende il contributo dello 0,09 per cento, dovuto dagli iscritti alla Gestione, per la costituzione del "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", ai fini dell'ottenimento di un "indennizzo" per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, ripristinato, dall'articolo 72 della legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2006. Inoltre, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l'aliquota è pari al 14,39 per cento, con una riduzione di tre punti percentuali;
- all'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.832.989 del 2003 a 1.910.779 del 2004 (+77.790 unità).

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che, nei contributi in esame sono compresi, per 19 mln, quelli relativi ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che si sono iscritti per la prima volta alla Gestione degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, e che hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente, ai sensi dell'art. 120, comma 3, della legge n. 388/2000. L'importo è stato posto a

carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene evidenziata nell'allegato al bilancio n. 3, ove risulta anche il contributo per l'indennità di maternità, di cui alla legge n. 546/1987, la cui misura è commisurata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge n. 488/1999, dal 1° luglio 2000, a euro 7,49 annue per ciascun soggetto iscritto.

Nello stesso allegato viene esposto il contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lett. a) del Decreto legislativo n. 207/1996, per il Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale (24 mln) e il contributo (36 mln) dovuto dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o mandatarî (promotori finanziari), i quali, a norma dell'art. 1, comma 196, della legge n. 662/1996, sono iscritti alla Gestione con decorrenza 1° gennaio 1997.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Tali poste, che ammontano nel complesso a 155 mln, presentano un aumento di 109 mln rispetto all'esercizio precedente. Esse sono analizzate nell'allegato n. 4 e riguardano:

- per 21 mln, i contributi versati per la prosecuzione volontaria;
- per 130 mln, i proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni;
- per 1 mln circa, i proventi connessi ai versamenti effettuati da coloro che, già pensionati alla data del 1° dicembre 2002, hanno potuto beneficiare con tale versamento del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con il reddito da lavoro, così come previsto dall'articolo 44, commi 2 e 3, della legge n. 289/2002;
- per 1 mln, i valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea;
- per 2 mln, i valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 103 mln, si riferiscono, quasi interamente, agli interessi attivi che le Gestioni e i Fondi

finanziariamente passivi devono corrispondere per l'utilizzazione delle disponibilità delle Gestioni e Fondi finanziariamente attivi. L'importo, che presenta una contrazione di 24 mln, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, risente del minor tasso di interesse applicato, passato da 2,93 per cento a 2,86 per cento e del minore capitale medio disponibile.

Quest'ultimo tasso, stabilito dal Consiglio di amministrazione con delibera del 15 giugno 2005 n. 233, risulta commisurato al tasso medio di rendimento annuale dei titoli di Stato, come previsto dall'articolo 3, comma 11, della legge n. 335/1995 e dall'art. 34 del "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS".

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - L'importo di 85 mln (150 mln nel 2003) riguarda i riaccrediti da banche e poste di somme anticipate per il pagamento delle pensioni non andate a buon fine (28 mln) e i recuperi di prestazioni pensionistiche derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 38, comma 7, della legge n. 448/2001 (57 mln). Tale articolo prevede, per i soggetti percettori di un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro la restituzione, limitatamente a tre quarti, delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano, nel complesso, a 58 mln; riguardano, prevalentemente, le somme aggiuntive per ritardata iscrizione o ritardato versamento dei contributi dovuti alla Gestione (51 mln) e gli interessi di dilazione e differimento (7 mln).

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI - Esposti nell'allegato n. 6, per l'importo di 17 mln, riguardano la copertura:

- per la minore aliquota contributiva dovuta dai coadiutori o coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni per oltre 1 milione;
- per l'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia, per 2 mln;
- per 13 mln, per compensare le minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dalle norme sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, di cui all'articolo 72 della legge n. 388/2000, che ha previsto il regime della cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
- figurativa per periodi di astensione facoltativa, per il diritto alla cura e formazione dei bambini nati dall'1.1.2000, per 0,442 mln.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Presentano, nel complesso, un valore di 2 mln circa e riguardano, principalmente, i residui passivi insussistenti per rate di pensioni non rimosse.

PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI - Accertati in 166 mln, riguardano, quasi totalmente, il prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi per la copertura dell'importo dei residui attivi per crediti contributivi eliminati per irrecuperabilità o insussistenza (165 mln) e il prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (1 mln).

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano a 6.250 mln e attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (6.225 mln) il cui onere, al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale analizzata nell'allegato n. 7 e posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, presenta un aumento, rispetto al 2003, di 443 mln.

L'incremento è da attribuire sia al maggior numero di pensioni in essere (+ 38.427) che all'aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica, confermata nella misura dell'2,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal D. M. 20 novembre 2004.

L'ammontare degli oneri non previdenziali risulta, per l'anno 2004, pari a 961 mln a fronte dei 942 dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato si compone, principalmente, di:

- 350 mln, previsti a copertura dell'onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984, importo adeguato dall'articolo 3, comma 95, lett. b), della legge n. 350/2003;
- 392 mln, quale quota parte di ciascuna mensilità, così come stabilito dalla Conferenza dei servizi del 18 febbraio 2004;
- 77 mln, relativi all'aumento delle maggiorazioni sociali, previsto dall'art. 69 della legge n. 388/2000, nella misura di € 41,32 mensili per i titolari di pensione di età inferiore a 75 anni e € 51,65 mensili per coloro di età pari o maggiore a 75 anni;
- 16 mln, di cui all'articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000, concernenti l'importo aggiuntivo pari a euro 154,94 annui, erogati in occasione della corresponsione della 13° mensilità, in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni.

I restanti importi, che figurano nel predetto allegato, attengono agli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili, previsti dall'art. 5 della legge n. 222/1984 (1 milione), all'indennizzo da erogare a cura del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale (4 mln), all'onere per le indennità di maternità alle lavoratrici della categoria, dovute ai sensi della legge n. 546/1987 (19 mln), le cui beneficiarie per l'anno 2004 sono state 16.023 unità, nonché, all'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità, per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (0,407 mln).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati relativi al numero degli iscritti e delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA FINE DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

A N N O	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIB. (mln)	PRESTAZ. (mln) (1)	R A P P O R T O	
					ISCRITTI PENSIONI	CONTRIB. PRESTAZ
2000	1.785.020	1.035.376	4.921	4.579	1,72	1,07
2001	1.796.087	1.076.385	5.039	5.013	1,67	1,01
2002	1.817.814	1.110.531	5.739	5.429	1,64	1,06
2003	1.832.989	1.147.234	5.900	5.803	1,60	1,02
2004	1.910.779	1.185.661	6.405	6.250	1,61	1,02

(1) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nei due prospetti che seguono si riportano, rispettivamente, i dati riguardanti il numero delle pensioni liquidate negli anni 2003 e 2004, il relativo onere complessivo e l'importo medio delle stesse e i dati relativi al numero delle pensioni esistenti alla fine degli anni 2003 e 2004, il relativo importo complessivo lordo e l'importo medio, suddivisi per categoria.